

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2982

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOTTA

Presentata il 27 giugno 1985

Norme per l'approvvigionamento di materiali inerti necessari alla realizzazione di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema delle attività estrattive oggi è trattato con poco approfondimento, nonostante le importanti implicazioni di natura economica che vi sono connesse.

Le cave rappresentano un fattore di produzione economica importante nel nostro Paese, in quanto fonte di approvvigionamento di materie prime essenziali a cicli produttivi più ampi, quali l'edilizia.

Basti pensare che il settore delle costruzioni utilizza il 55 per cento della produzione nazionale di minerali e metalli ferrosi e non.

Ciò sta ad indicare che il settore delle costruzioni approvvigionandosi in maniera trascurabile di materie prime di importazione, ha un peso praticamente irrilevante sulla bilancia dei pagamenti.

Solo il 6,4 del valore delle materie prime impiegate nel processo edilizio proviene dall'estero.

Nel settore delle opere pubbliche, poi, il problema del reperimento dei materiali e rilevati necessari per l'esecuzione degli interventi, assume una importanza determinante per l'incidenza che tale aspetto determina sui tempi di esecuzione sull'economicità dell'intervento stesso.

Gli importanti programmi infrastrutturali in via di predisposizione, richiedono del resto, una particolare attenzione nell'analisi delle singole fasi procedurali, onde evitare ritardi ovvero incidenze economiche negative per la migliore realizzazione delle opere stesse.

Ora è evidente che su tali iniziative l'incidenza economica relativa alla reperi-

bilità di materiale inerte è determinata dai costi di coltivazione e dal trasporto al luogo di impiego.

Considerato però che per le opere pubbliche, soprattutto di una certa consistenza, è possibile riscontrare impieghi di materiali non pregiati, diviene ipotizzabile fin dalla fase della progettazione, determinare tecniche di impiego ed i costi relativi, nonché gli eventuali luoghi ove reperire detti materiali (soprattutto nel caso in cui non esistano cave all'uopo utilizzabili nei pressi dei luoghi di esecuzione delle opere) mettendo tutti i potenziali esecutori nelle stesse condizioni economiche, ed evitando che i lavori possano subire, in fase di realizzazione, ritardi o interruzioni dovute alla impossibilità o difficoltà di reperimento del materiale, con conseguente aumento dell'onere complessivo.

È, in definitiva, auspicabile che venga a priori indicato quale materiale debba essere impiegato e dove esso sia reperibile, realizzando così oltre ad una più corretta programmazione degli interventi, anche un ordinato uso del suolo e delle risorse, in una visione non solo contingente.

Non si vuole con questo sottolineare l'opportunità di prestabilire attraverso la rigidità dei piani i fabbisogni di materiali da utilizzare, stante le difficoltà nello stabilire puntuali proiezioni infrastrutturali.

Viceversa, considerata la straordinarietà dei programmi di opere pubbliche, è opportuno che le Amministrazioni siano

in grado di operare, attraverso una costante intesa, le localizzazioni estrattive straordinarie pur non previste dai piani di settore in funzione delle esigenze legate agli interventi delle opere pubbliche nell'edilizia civile ed industriale.

In particolare la proposta che si intende effettuare circa il problema dei materiali necessari esclusivamente per l'esecuzione delle opere pubbliche affida alle stazioni appaltanti, interessate alla realizzazione di opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità per la cui esecuzione si rende necessario il reperimento in quantità rilevante di materiali inerti per i rilevati, il compito di individuare, già nella fase progettuale, zone atte al suddetto reperimento.

Tale localizzazione deve, naturalmente, essere preventivamente concordata con gli uffici regionali competenti ed opportunamente indicata nei progetti al fine di permettere la presentazione di offerte meditate, evitando nel contempo ritardi nell'esecuzione dei lavori con riflessi negativi sulla collettività e sulle imprese.

Allo stato attuale infatti la responsabilità di tali ritardi finisce con il ricadere sulle imprese appaltatrici, impossibilitate a reperire in tempi brevi il materiale inerte necessario per l'esecuzione, sia per difficoltà derivanti dallo squilibrio domanda-offerta, sia per la presenza di leggi regionali di settore che non contemplano la possibilità di aprire cave a servizio delle opere pubbliche senza l'osservanza di procedure particolarmente onerose e lunghe.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per sopperire alle esigenze connesse alla realizzazione delle opere o interventi di competenza dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, anche economici, l'ente o l'amministrazione committente o concedente individua, sentita la regione interessata, in sede di predisposizione del programma o di redazione dei progetti, aree idonee al reperimento di materiali inerti grezzi o semilavorati per rilevati di opere stradali, idrauliche, marittime o ferroviarie, necessari per la sola realizzazione dell'opera.

In caso di interventi di competenza regionale, alla individuazione delle aree di cui al precedente comma, provvede direttamente la regione nei modi e nei termini previsti dalla presente legge.

ART. 2.

L'individuazione di tali aree deve avvenire nel rispetto delle previsioni dei piani territoriali regionali delle cave e torbiere, ove questi esistano.

In assenza del piano regionale delle cave e torbiere, ovvero qualora l'approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione dell'opera di cui al primo comma dell'articolo 1 nelle aree previste dal piano regionale per le attività estrattive risulti particolarmente oneroso, l'ente o l'amministrazione di cui all'articolo 1, d'intesa con la regione interessata, deve individuare aree prossime ai luoghi di esecuzione dei lavori, anche in ambiti territoriali non previsti dai piani.

Tali localizzazioni ed i costi di estrazione e riambientazione relativi devono essere indicati espressamente nei progetti e nel capitolato generale di appalto.

ART. 3.

Esperita la gara, l'ente appaltante, salvo quanto disposto all'articolo 4, entro trenta giorni dalla aggiudicazione ne dà comunicazione alla regione, che provvede entro e non oltre i trenta giorni successivi a localizzare, con decreto del presidente della giunta regionale, l'area in cui possono essere reperiti i materiali inerti per la sola esecuzione dell'opera, così come individuata nel progetto relativo all'opera stessa.

Il decreto di localizzazione dell'area costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia difformità dagli stessi.

Entro i successivi trenta giorni il presidente della giunta regionale provvede ad emanare il decreto di occupazione temporanea di urgenza e di autorizzazione all'escavazione, con l'indicazione delle modalità di estrazione, di ripristino e di recupero ambientale, della misura dell'indennità da corrispondere al proprietario del fondo per l'occupazione temporanea, da calcolarsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché dell'indennizzo per il materiale estratto secondo il valore predeterminato in sede di perizia dai competenti uffici regionali.

ART. 4.

Qualora l'impresa aggiudicataria non intenda utilizzare, per il reperimento dei materiali inerti necessari all'esecuzione dell'opera pubblica, le aree indicate dalla stazione appaltante nel progetto, così come individuate ai sensi dell'articolo 1, deve darne comunicazione alla stessa entro quindici giorni dalla formale aggiudica-

cazione, indicando le fonti di approvvigionamento alternative che intende utilizzare.

In tal caso la stazione appaltante provvede a darne immediata comunicazione alla regione, e la localizzazione effettuata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1 è priva di effetti.